

Decreto del fare e DURC. Le novità in pillole

di Silvana Toriello

Dopo l'entrata in vigore della legge n. 98/2013 di conversione del decreto del fare che recava regole di semplificazione sul DURC è stata pubblicata la circolare 6 settembre 2013, n. 36 in cui la Direzione generale per l'Attività ispettiva del lavoro fornisce i primi chiarimenti e interpretazioni ufficiali sulle modifiche intervenute sul DURC dopo la conversione in legge del Decreto del Fare (art. 31 decreto legge n. 69/2013 a opera della legge n. 98/2013 che ha introdotto importanti semplificazioni in ordine al rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), rinviando alle indicazioni degli Istituti previdenziali e delle Casse edili per quanto concerne la sua concreta applicazione. In merito si sintetizzano in breve qui di seguito le principali novità anche con riferimento alla menzionata circolare.

APPALTI PUBBLICI

Acquisizione d'ufficio

Nella circolare viene evidenziato che la nuova disciplina introdotta dal Decreto del Fare prevede che il DURC "in corso di validità" debba essere acquisito dalla stazione appaltante o dall'ente aggiudicatore in ogni fase dell'appalto e quindi:

- per la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito di cui all'articolo 38, comma 1, lettera *i*, del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
- per l'aggiudicazione del contratto ai sensi dell'articolo 11, comma 8, del del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
- per la stipula del contratto;
- per il pagamento degli stati di avanzamento lavori o delle prestazioni relative a servizi e forniture;
- per il certificato di collaudo, certificato di regolare esecuzione, certificato di verifica di conformità, attestazione di regolare esecuzione, pagamento saldo finale.

L'art. 31, comma 5, distingue tre gruppi in relazione alle fasi del contratto e dei DURC che per esse devono essere richiesti. Nel primo gruppo sono inseriti: la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito di cui all'articolo 38, comma 1, lettera *i*, del Codice appalti – l'aggiudicazione del contratto – la stipula del contratto. Il secondo concerne le fasi successive alla stipula del contratto, elencate alle lettere *d* ed *e*: pagamento degli stati avanzamento dei lavori o delle prestazioni relative a servizi e forniture, e il certificato di collaudo. Dopo la stipula del contratto, il DURC va acquisito solo al concreto verificarsi delle ipotesi di cui alle lettere *d* ed *e*, con esclusione di quello previsto per il pagamento del saldo finale. Resta ferma ai sensi dell'articolo 38, comma 3 del codice degli appalti l'obbligatorietà dell'acquisizione d'ufficio del DURC da parte delle stazioni appaltanti o degli enti aggiudicatori quale possibile elemento di causa di esclusione. Le stazioni appaltanti o gli enti aggiudicatori possono utilizzare il DURC in corso di validità anche per contratti

pubblici di lavori, servizi e forniture di natura diversa da quelli per i quali è stato espressamente acquisito (art. 31, comma 5, legge n. 98/2013). Una volta stipulato il contratto le stazioni appaltanti o gli enti aggiudicatori acquisiscono periodicamente il DURC ogni 120 giorni, utilizzandolo per il pagamento degli stati di avanzamento dei lavori (SAL) o delle prestazioni relative a servizi e forniture o per i certificati (art. 31, comma 5, legge n. 98/2013). Ai sensi dell'articolo 31, comma 5, legge n. 98/2013 un nuovo DURC deve essere sempre e comunque acquisito d'ufficio per il pagamento del saldo finale, indipendentemente se sia ancora in corso di validità un precedente DURC. Ai sensi dell'articolo 118, comma 6, ai fini del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori, l'affidatario e, suo tramite, i subappaltatori trasmettono all'amministrazione o ente committente il documento unico di regolarità contributiva.

Adempimenti

L'articolo 31, comma 4, legge n. 98/2013 impone l'acquisizione tramite strumenti informatici del DURC ed in tal senso ricordiamo lo Sportello Unico Previdenziale (SUP): www.sportellounicoprevidenziale.it; la Posta Elettronica Certificata (PEC); e la Firma Elettronica. Ai sensi dell'articolo 31, comma 3 della medesima legge nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nelle ipotesi previste dai commi 4 e 5 del presente articolo, in caso di ottenimento da parte dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *b*, del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, i medesimi soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *b*, del d.P.R. n. 207 del 2010 trattengono dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *b*, del d.P.R. n. 207 del 2010 direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. In base poi al comma 7 del medesimo articolo 31 nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai fini della verifica amministrativo-contabile, i titoli di pagamento devono essere corredati dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) anche in formato elettronico.

Validità

Il DURC rilasciato per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha una validità di 120 giorni dalla data del suo rilascio (art. 31, comma 5, legge n. 98/2013). Per la verifica della dichiarazione sostitutiva la validità decorre dalla data indicata nel DURC per la verifica (regolare alla data del...). Il DURC ha validità 120 giorni se richiesto successivamente al 21 di agosto 2013. Tutti i DURC con data di emissione anteriore al 21 agosto godono di una validità di 90 giorni, come previsto dalla disciplina precedente alla conversione in legge del Decreto del Fare.

Edilizia privata

In caso di lavori privati di manutenzione in edilizia realizzati senza ricorso a imprese direttamente in economia dal proprietario dell'immobile, non sussiste l'obbligo della richiesta del documento unico di regolarità contributiva (DURC) agli istituti o agli enti abilitati al rilascio (art.31 comma 1bis). Resta fermo l'obbligo di acquisizione del DURC ai sensi dell'articolo 90 del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. (vedasi in proposito la circolare 12/2012 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali DGAI). La Circolare n. 36/2013 ricorda che fino al 31 dicembre 2014 la durata di 120 giorni di validità del DURC è estesa anche ai lavori edili per i soggetti privati, essendo stata introdotta in sede di conversione del decreto legge.

In generale

Ai fini della verifica per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), in caso di mancanza dei requisiti per il rilascio di tale documento gli Enti preposti al rilascio, prima dell'emissione del DURC o dell'annullamento del documento già rilasciato, invitano l'interessato,

mediante posta elettronica certificata o con lo stesso mezzo per il tramite del consulente del lavoro ovvero degli altri soggetti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, a regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a quindici giorni, indicando analiticamente le cause della irregolarità.

Viene estesa, poi, a tutte le "tipologie" di DURC la possibilità di rilasciare il DURC "in presenza di una certificazione (...) che attesti la sussistenza e l'importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte di un medesimo soggetto". Com'è noto il comma 5 dell'art. 13-bis del decreto-legge n. 52/2012 prevede che il DURC (può essere rilasciato anche in presenza di una certificazione che attesti la sussistenza e l'importo di crediti certi, liquidi ed esigibili, vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni e di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte di uno stesso soggetto. Per dare attuazione a questa disposizione, com'è noto, è stato emanato il Decreto 13 marzo 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 165/2013.

Viene ribadito inoltre il principio, già contenuto nel D.P.R. n. 445/2000, di acquisizione d'ufficio del DURC, precisando che:

- ai fini dell'ammissione delle Imprese di tutti i settori ad agevolazioni oggetto di cofinanziamento europeo finalizzate alla realizzazione di investimenti produttivi, le Pubbliche Amministrazioni procedenti, anche per il tramite di eventuali gestori pubblici o privati dell'intervento interessato, sono tenute a verificare, in sede di concessione delle agevolazioni, la regolarità contributiva del beneficiario, acquisendo d'ufficio il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);
- e che la concessione di tali agevolazioni è disposta in presenza di un DURC rilasciato in data non anteriore a 120 giorni.

Silvana Toriello
Dirigente INAIL

* Si segnala che le considerazioni contenute nel presente intervento sono frutto esclusivo del pensiero dell'Autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l'amministrazione di appartenenza.